



# *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

**DELIBERA N. 2**

Seduta del 20 dicembre 2019

## **CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE**

**Oggetto:** Adempimenti di cui alla Direttiva 2007/60/CE, art. 14, comma 2. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA): I Riesame delle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni. Adozione delle misure di salvaguardia.

**Visto:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;
- in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;
- l’art. 64 comma 1 lett f) del Decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n.221, che istituisce il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale;
- la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;
- l’art. 14 della direttiva alluvioni che al comma 3 prevede che “*Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni*” e a tal fine al comma 1 stabilisce che “*entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni*” sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che “*Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni*”;
- l’art. 65, comma 7 del citato D.Lgs. 152/2006 che dispone: *In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

*riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3;*

- la deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto *Mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni – riesame e aggiornamento ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 49/2010.*

### **Posto che:**

- la citata deliberazione n. 1/2019 dispone:

- all'art. 1 *Si prende atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica (Allegato n. 1), e si adotta ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari;*

- all'art. 2 *Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità;*

- all'art. 3 *Nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, si applicano le misure di salvaguardia previste da specifica Delibera contestualmente adottata. Tali misure decadono con l'adozione del Decreto Segretariale di aggiornamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre novanta giorni dall'adozione presente Delibera.*

### **Considerato che:**

- ad oggi, nel territorio del Distretto dell'Appennino Meridionale risultano vigenti i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla ex L. 183/1989 e s.m.i., redatti da ciascuna dalle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali previgenti alla istituzione dell'Autorità di Bacino distrettuale;
- detti Piani individuano, nelle more dell'adozione del Piano Stralcio di Assetto idrogeologico di Distretto, le aree perimetrate a pericolosità e rischio da alluvione disciplinandone l'attività di controllo con apposite *Norme di attuazione*; l'attribuzione dei livelli di pericolosità e la classificazione dei rischi connessi, nonché le specifiche disposizioni attuative si differenziano, anche significativamente, in ragione delle scelte metodologiche a suo tempo operate dalle ex Autorità di bacino;



# *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

- il Piano di Gestione del rischio alluvioni ( PGRA) nasce come strumento di ambito distrettuale e definisce, in linea generale, la strategia per la gestione del rischio di alluvioni;
- le mappe del PGRA non sono dotate di un sistema di *Norme di attuazione* vincolistico sul territorio ma, per la specificità del Piano, ad esse è associato un programma di misure, costituite da azioni di varia natura, da attuarsi sul territorio a cura degli Enti istituzionalmente competenti rispetto a ciascun tipo di azione individuata, attraverso la definizione ed attuazione di specifici strumenti operativi (intese, accordi, regolamenti, contratti di fiume ecc.);
- in attesa della predisposizione e successiva adozione delle varianti dei singoli PAI, del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di distretto e nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (2021), per le sole aree attualmente non soggette ad alcuna specifica regolamentazione di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale, identificate nelle tavole cartografiche allegate al presente provvedimento quale parte integrante (**all. 1**), è opportuno prevedere la formulazione di misure di salvaguardia da adottarsi ai sensi dell'art. 65, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, al fine di assicurare nel territorio del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

## **Visto:**

- il verbale della seduta del 20 dicembre 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente

## **DELIBERA**

### **Art. 1. Misure di salvaguardia**

1. Ai sensi della deliberazione n. 1 del 20 dicembre 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente, nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, nelle sole aree attualmente non soggette ad alcuna specifica regolamentazione di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale, identificate nelle tavole cartografiche allegate al presente provvedimento quale parte integrante (all. 1), si applicano le misure di salvaguardia, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 5,6 e 7.

2. Le misure di cui al comma 1 decadono con l'adozione delle varianti di aggiornamento dei singoli PAI attualmente vigenti e comunque non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

### **Art. 2. Finalità generali**



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

In conformità all'art. 9 del D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 ed in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), le disposizioni delle presenti misure di salvaguardia sono finalizzate ad agevolare il coordinamento dei PAI con i contenuti e le misure del *Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione* (PGRA, redatto in conformità al disposto dell'art. 7, comma 3 lettere *a* e *b* del medesimo D.lgs n. 49/2010), al fine di assicurare nel territorio del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui all'art. 64, comma 1, lett. f del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

### **Art.3. Ambito territoriale di riferimento**

L'ambito territoriale di riferimento delle presenti misure è costituito dall'intero territorio del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale (come da perimetrazione approvata con Decreto Direttoriale n. 416 del 08/08/2018 della Direzione Generale STA del MATTM).

### **Art.4. Disposizioni generali per le aree perimetrate nelle mappe del PGRA, ma non nei PAI**

Le disposizioni dei successivi artt. 5, 6 e 7 si applicano alle aree perimetrate nelle mappe della pericolosità di alluvioni del PGRA II ciclo, ma non perimetrate nei vigenti PAI e/o comunque non regolamentate da nessuna disposizione nelle norme di attuazione dei PAI medesimi e non soggette a misure di salvaguardia adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) all'interno di procedimenti di varianti ai PAI, in corso di adozione/approvazione, o per altre motivazioni.

Nelle aree di cui al precedente articolo, tutte le nuove attività e i nuovi interventi a farsi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non comportare significative alterazioni morfologiche o topografiche ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone;
- c) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- d) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- e) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

- f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Le Amministrazioni comunali, Provinciali, Regionali e i soggetti gestori delle infrastrutture a rete interessate, valutano la predisposizione e l'installazione di sistemi di monitoraggio e preallerta da integrare nei relativi Piani di Emergenza e nel Piano di Protezione Civile Comunale, di concerto con le strutture di Protezione Civile regionali, con il Dipartimento Nazionale e con l'Autorità di Bacino Distrettuali

### **Art.5. Disposizioni per le aree a pericolosità elevata P3**

Nelle aree a pericolosità elevata P3 sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti, nonché gli interventi idraulici di manutenzione volti alla mitigazione del rischio di alluvioni, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
- b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i., senza aumento di superficie o volume, sempreché non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
- d) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non producano un significativo incremento del valore del rischio idraulico dell'area;
- e) l'espianto e il reimpianto di colture.

Gli interventi di cui alla lett. a) e d), ad esclusione di quelli di manutenzione di cui alla lett.d), devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica con i contenuti previsti nelle norme di attuazione del PAI della UoM nella quale ricadono.

### **Art.6. Disposizioni per le aree a pericolosità media P2**



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

Nelle aree di pericolosità media P2, oltre agli interventi a quelli già consentiti nelle aree P3 del precedente art 5 sono consentiti:

- a) realizzazione di annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo;
- b) ulteriori interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio a condizione che non comportino apprezzabili alterazioni al regime idraulico dei luoghi. In questo caso i progetti degli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica, che analizzi compiutamente gli effetti prodotti dall'intervento sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata, e la relativa compatibilità con i livelli di pericolosità e rischio presenti nell'area.

### **Art.7. Disposizioni per le aree a pericolosità bassa P1**

Nelle aree di pericolosità bassa P1 sono consentiti tutti gli interventi compatibili con i piani urbanistici e le relative norme vigenti.

### **Art. 8. Pareri di compatibilità dell'Autorità di bacino.**

Gli interventi consentiti di cui all'art.5 lett. a) e d), e quelli di cui art.6 lett. b) per i quali prevista la predisposizione dello studio di compatibilità idraulica, sono soggetti al parere dell'Autorità di Bacino di cui alle Norme di Attuazione dei PAI vigenti.

Gli interventi di cui all'art. 5 lett.e), qualora prevedano il reimpianto di culture di specie e disposizione diverse da quelle preesistenti, sono soggetti al parere di compatibilità dell'AdB Distrettuale.

Per tutti gli ulteriori interventi consentiti di cui ai precedenti art. 5, 6 e 7 è facoltà dei Comuni di richiedere il parere di compatibilità dell'AdB qualora gli stessi, per dimensione e complessità possano avere rilevanza in rapporto alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell'area interessata. In tal caso l'AdB potrà richiedere la redazione dello studio di compatibilità idraulica.

Roma, 20 dicembre 2019

**IL PRESIDENTE**

Il Sottosegretario all'Ambiente e alla  
Tutela del Territorio e del Mare

Roberto Morassut

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Vera Corbelli



*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino  
Meridionale*

---